informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 399 – 27 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

IVA UE

L'ANTIECONOMICITÀ DI UN'OPERAZIONE (AFFERENTE / INERENTE) E IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

RIFERIMENTI

- **Art. 19, DPR n. 633/72**
- **Sentenza Corte Giustizia UE 25.11.2021, Causa C-334/20**

IN SINTESI

Recentemente i Giudici comunitari hanno (ri)affrontato la questione del diritto alla detrazione da parte di un soggetto passivo dell'IVA relativa alle spese sostenute da quest'ultimo.

In particolare secondo i Giudici comunitari è detraibile l'IVA addebitata con riferimento a servizi pubblicitari (tra soggetti indipendenti tra loro), anche se:

- *ritenuti "eccessivi" dall'Amministrazione finanziaria;*
- *non hanno comportato un aumento del fatturato del soggetto passivo.*

Il diritto alla detrazione è riconosciuto, infatti, a condizione che le operazioni acquistate siano destinate all'effettuazione di operazioni imponibili e che vi sia un "nesso diretto ed immediato" con una o più delle operazioni attive / l'insieme dell'attività esercitata dal soggetto passivo.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

È detraibile l'IVA assolta per servizi pubblicitari, anche se il prezzo fatturato appare eccessivamente oneroso e tali prestazioni non abbiano comportato un aumento di fatturato per il committente.

È necessario, però, che tali servizi presentino un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle e, inoltre, consentano una certa economicità con riguardo alle spese generali, sostenute dal committente.

Questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 25.11.2021 relativa alla causa C-334/20 avente ad oggetto la legislazione ungherese.

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-334/20

Una società ungherese operante nel settore degli impianti elettrici, stipulava un contratto di servizi pubblicitari, consistente nell'apposizione di adesivi con il proprio logo sulle vetture di un campionato automobilistico in Ungheria. La società detraeva l'IVA su tali servizi.

A seguito di un controllo, l'Amministrazione tributaria riteneva che i costi di tali prestazioni non costituissero un onere connesso alle operazioni che generano reddito per la società e che la relativa IVA non fosse quindi detraibile.

In particolare, secondo l'Amministrazione tributaria, i servizi pubblicitari erano **troppo costosi** e non servivano alla società, tenuto conto della natura dei suoi clienti, che difficilmente avrebbero influenzato le loro decisioni commerciali a seguito degli adesivi sulle auto da corsa.

La società proponeva ricorso dinanzi al Giudice del rinvio sostenendo che il diritto alla detrazione dell'IVA possa essere esercitato anche qualora la spesa effettuata dal soggetto passivo non sia né ragionevole né economicamente redditizia, per cui l'asserita mancanza di valore pubblicitario dei servizi forniti è irrilevante per tale diritto.

Il Giudice del rinvio nutriva dubbi sulla compatibilità con l'art. 168, lett. a), Direttiva n. 2006/112/CE della normativa nazionale, che riconosce il diritto alla detrazione solo se il soggetto passivo può dimostrare obiettivamente, sulla base di dati concreti, l'utilità del servizio usufruito.

Lo stesso Giudice ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) *Se l'articolo 168, [prima frase] e a), della [direttiva IVA] debba essere interpretato nel senso che, in forza di tale disposizione – in ragione dell'espressione «utilizzata» che ivi figura -, la detrazione dell'IVA per un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva non può essere rifiutata in quanto, secondo la valutazione delle autorità fiscali, il servizio fornito dall'emittente della fattura nel corso di un'operazione tra parti indipendenti non era "utile" per l'attività imponibile del destinatario della fattura perché:*
- il valore del servizio (servizio pubblicitario) fornito dal soggetto che emette la fattura è sproporzionato rispetto all'utilità (in termini di fatturato o incremento di fatturato) di questo stesso servizio per il suo destinatario;
- questo servizio (servizio pubblicitario) non ha generato alcun fatturato per il suo destinatario.

2) *Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la detrazione dell'IVA su un'operazione disciplinata dalla direttiva IVA può essere rifiutata per il motivo che, nelle operazioni tra parti indipendenti, le autorità fiscali hanno riscontrato che il servizio fornito dall'emittente del conto è sproporzionato perché il servizio (servizio pubblicitario) è costoso e troppo caro rispetto ad altri servizi utilizzati come benchmark.*"

LA SENTENZA 25.11.2021 C-334/20

I Giudici comunitari hanno innanzitutto rammentato che, ai sensi dell'art. 168, lett. a), Direttiva n. 2006/112/CE, nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni soggette ad imposta, il contribuente ha diritto a detrarre dall'IVA di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono / saranno consegnati e per i servizi che gli sono / saranno forniti da un altro soggetto.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo dell'IVA e non può, in linea di principio, essere limitato. Esso mira a sollevare integralmente il soggetto passivo dall'onere dell'IVA dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche. La neutralità nel sistema IVA è garantita per tutte le attività economiche, a prescindere dalla finalità o dai risultati, a condizione che tali attività siano, in linea di principio, soggette ad IVA. Per esercitare il diritto alla detrazione è necessaria l'esistenza di un **nesso diretto e immediato** tra una determinata operazione a monte e una o più operazioni a valle. Inoltre, anche in assenza di tale nesso, è ammessa la detrazione a favore del soggetto passivo quando i **costi delle operazioni di cui trattasi fanno parte delle spese generali** di quest'ultimo e sono, in quanto tali, **componenti del prezzo dei beni o servizi forniti**.

Spetta alle Amministrazioni fiscali e ai Giudici nazionali considerare tutte le circostanze in cui si sono svolte le operazioni e considerare solo quelle che sono oggettivamente connesse all'attività imponibile del soggetto passivo che le utilizza. Al fine di tale accertamento, **non è rilevante che il prezzo fatturato per i servizi acquistati sia eccessivo rispetto ad un valore definito dall'Amministrazione** fiscale o che tali **servizi non abbiano comportato un aumento del fatturato** del soggetto passivo. L'art. 80, Direttiva n. 2006/112/CE ammette limitazioni agli importi pattuiti / fatturati solo in caso di operazioni tra parti che presentano legami / vincoli. In linea generale, pertanto, **è sufficiente** che la prestazione presenti un **nesso diretto e immediato** con una o più operazioni imponibili a valle o con l'intera attività economica esercitata dal soggetto passivo, in rispetto anche delle spese generali.

Il diritto alla detrazione, infatti, una volta costituito resta acquisito e il carattere eccessivo del prezzo fatturato per i servizi forniti e il fatto che tali servizi non abbiano generato alcun aumento di fatturato non possono precludere il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla norma.

LA DISCIPLINA NAZIONALE

In Italia il diritto alla detrazione, disciplinato dall'art. 19, DPR n. 633/72, è riconosciuto "*in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione*". La Corte di Cassazione è più volte intervenuta enunciando principi sostanzialmente in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza in esame.

Sentenza 30.1.2018, n. 2240	"*In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'anti economicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta*."
Sentenza 17.7.2018, n. 18904	In tema di detrazione dell'IVA "*l'inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica anti economicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa*".
Sentenza 31.5.2019, n. 14941	Il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo. Di conseguenza, non è possibile ritenere alcuni costi non inerenti soltanto perché sproporzionati od eccessivi rispetto alle prestazioni ricevute
Ordinanza 29.10.2021, n. 30718	Sono indeducibili i costi e indetraibile l'IVA correlati ad operazioni di sponsorizzazione nel mondo della pallavolo, contestate come oggettivamente inesistenti non per la loro materiale insussistenza ma per sovrafatturazione.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it